

Titolo: Flessibilità del congedo di maternità: la documentazione necessaria

La [circolare INPS 29 settembre 2022, n. 106](#) chiarisce tutti gli aspetti connessi alla verifica della documentazione sanitaria da presentare **in caso di maternità delle lavoratrici**. L'Istituto, al fine di contrastare l'aumento dei ricorsi amministrativi e in alcuni casi anche giurisdizionali delle **lavoratrici private e della gestione separata**, spiega che la verifica dei certificati non deve incidere sugli aspetti indennitari della maternità, di competenza dell'Istituto, ma solo **sulle eventuali responsabilità del datore di lavoro**.

La circolare inoltre, per garantire un'applicazione delle norme maggiormente aderente all'attuale contesto lavorativo sempre più orientato verso **forme di flessibilità** e favorire la maggiore tutela delle **lavoratrici madri**, precisa che l'assenza o l'acquisizione non conforme al dettato normativo delle certificazioni sanitarie **non comporta conseguenze sulla misura dell'indennità di maternità**. Pertanto, la documentazione sanitaria di cui agli articoli 16, comma 1.1, e 20 del decreto legislativo n. 151/2001, **non deve più essere presentata all'Istituto**, ma solamente ai propri datori di lavoro e/o committenti.

Per potere fruire della **flessibilità del congedo di maternità** di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 151/2001, le lavoratrici dipendenti devono acquisire nel corso del **settimo mese di gravidanza** (e, quindi, prima dell'inizio dell'ottavo mese) le certificazioni sanitarie attestanti che la prosecuzione dell'attività lavorativa durante l'ottavo mese di gravidanza **non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro**. Il menzionato articolo 20 prevede che tali certificazioni siano rilasciate da un **medico specialista del Servizio sanitario nazionale** o da un medico convenzionato, nonché, dove previsto, dal medico aziendale.